



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
AREA COMMERCIALE**

R.G. P.U. 42/2022

Il Tribunale di Trani, in persona del giudice, dott. Giulia Stano, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella procedura ex artt. 67 e ss. del d.lgs. 14/2019 n. 42-1/2022 R.G. P.U., procedimento proposto ad iniziativa di Molfetta il 23.11.1961 e dall'avv. Filomena Baldino (filomena.baldino@pec.ordineavvocatitrani.it) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, a Trani (BT) in corso Vittorio Emanuele 87, in forza di procura alle liti in calce al ricorso

RICORRENTE

OGGETTO: PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE.

CONCLUSIONI: come da verbale dell'udienza del 2.3.2023.

FATTO E DIRITTO

Nella presente sentenza si omette l'esposizione dello svolgimento del processo, ai sensi dell'art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c., così come modificato dall'art. 45 della legge 69/2009.

Letti il ricorso e il piano di ristrutturazione dei debiti depositati il 7.11.2022;

Lette la relazione del 5.10.2022 del dott. Gabriele Calabrese (professionista nominato dal Presidente del Tribunale di Trani), contenente anche parere favorevole circa la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta oltre che la fattibilità del piano di ristrutturazione dei debiti, e le memorie integrative depositate nell'interesse del ricorrente il 30.1.2023 e 28.2.2023;

Ritenuta la propria competenza, avendo il ricorrente prodotto certificato di residenza a Trani;

Riscontrata la presenza, tra gli allegati prodotti, della documentazione e delle attestazioni richiamate dall'art. 67, commi 2 e 3 CCII;

Rilevato, sulla scorta delle indicazioni dell'OCC e dei documenti allegati alla proposta, che il ricorrente versa in stato di sovraindebitamento, derivante in misura prevalente da mutuo ipotecario nei confronti di Credito Emiliano s.p.a. e da credito chirografario nei confronti di Intercom s.r.l. in liquidazione;

Rilevato:

che sul ricorrente grava debitoria pari a complessivi € 103.422,00 (cui vanno aggiunti, altresì, gli ulteriori costi della procedura), così come indicati nella relazione dell'OCC; che, in base alla relazione dell'OCC, il sig. [] lavora nel campo alimentare, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, percependo retribuzione di circa € 900,00 mensili;

che il ricorrente, nell'espore la propria situazione patrimoniale, ha dichiarato che dalla sua retribuzione vanno dedotte le seguenti voci:

- a) € 212,62 corrispondente alla quota parte della rata del mutuo;
- b) € 150,00 per assegno di divorzio pagato mensilmente in favore dell'ex coniuge;
- c) € 311,28 AGOS Ducato per rata di restituzione importo di finanziamento;

che il ricorrente ha dichiarato di essere titolare:

- a) della comproprietà in quota del 50% di un immobile, sito nel Comune di Trani, via Portogallo 10, in catasto al foglio 23, p.lla 1429, sub 17, cl.6, di circa 81 mq (bene gravato da ipoteca in favore della mutuante Credito Emiliano s.p.a.);
- b) della comproprietà al 50% di un box, sito nel Comune di Trani, via Portogallo 4, in catasto al foglio 23, p.lla 1429, sub 64, cl.6, di circa 32 mq (bene gravato da ipoteca in favore della mutuante Credito Emiliano s.p.a.);
- c) di conto corrente acceso presso Credem-Fineco-Postepay, meglio indicato nella relazione dell'OCC;

Considerato:

che il nucleo familiare del ricorrente è composto attualmente dal medesimo ricorrente e dalla convivente, sig.ra [];

che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince che la spesa mensile per il sostentamento del nucleo familiare ammonta ad € 500,00 mensili circa;

- che il piano prevede (per la durata complessiva di 6 anni – 72 mensilità), così ripartita:

- a) il pagamento al 100% dei crediti in prededuzione (compenso OCC e compenso del procuratore, secondo gli importi e le tempistiche meglio indicate nel piano);
- b) il pagamento integrale dei creditori privilegiati per € 2.456,76 nei confronti di Agenzia Entrate-Riscossione relativamente al debito derivante da cartelle non rientranti nella rottamazione e per € 41,22 nei confronti del Comune di Trani per Imu 2021;
- c) il pagamento parziale dei creditori chirografari per € 5.988,82, pari al 10,40% della debitoria.

- che con il piano il ricorrente mette a disposizione la somma complessiva di € 18.000,00, mantenendo la proprietà in quota del 50% della casa di abitazione, continuando a pagare integralmente la rata di mutuo nel rispetto dell'originario piano di ammortamento e le rate della definizione agevolata (rottamazione-ter/saldo e stralcio), alle scadenze fissate, concordata con l'Agenzia delle Entrate-Riscossione;

- che, dalla relazione dell'OCC incaricato, si evince inoltre che le risorse del piano saranno ottenute da finanza esterna, e nello specifico mediante contributo della sig.ra [] convivente dell'istante, che rende disponibile la somma complessiva di € 18.000,00, ovvero un importo mensile di € 250,00 per sei anni a far data dalla pronuncia di omologa;

- che il gestore della crisi ha provveduto ad eseguire, nei confronti dei creditori, la notificazione della copia del decreto e della proposta;

rilevato:

che si è opposta alla omologazione del piano la Intercom s.r.l., deducendo: 1) carenze documentali; 2) carenze nella relazione dell'OCC; 3) mancanza del requisito di meritevolezza; 4) inesatta ricostruzione delle reali risorse disponibili da parte del ricorrente; 5) inesattezza dell'ammontare del credito vantato dalla Intercom s.r.l.;

che, alla luce delle comunicazioni del creditore Intercom s.r.l., pervenute all'OCC, la proposta è stata integrata con atto di modificazione del piano ex art. 70 co. 6 CCII, depositato il 20.2.2023, nella seguente modalità: la sig.ra [] ha dichiarato la sua disponibilità a prolungare le rimesse per ulteriori dodici mensilità, rendendo disponibile la somma complessiva di € 20.903,25, a copertura del 100% delle spese prededucibili e privilegiate della Intercom s.r.l. (creditore costituito nel giudizio di esecuzione forzata n. 2/2022 R.G.E. Tribunale di Trani), lasciando immutata la percentuale già stabilita per gli creditori chirografari;

considerato in diritto:

- sulla ricorrenza dei presupposti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di ristrutturazione dei debiti:

1. trattandosi di soggetto non fallibile che ha assunto obbligazioni che vengono in rilievo, per la massima parte, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale (cfr., su tale concetto, Cass. civ. Sez. I, 01-02-2016, n. 1869), la proposta formulata da [] è ammissibile dal punto di vista soggettivo.

Il ricorrente può essere definito consumatore ai sensi dell'art. 2 lettera e) del d.lgs. 14/2019, trattandosi di persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta.

E difatti, quanto alla nozione di consumatore, la Suprema Corte, già prima dell'entrata in vigore del codice della crisi di impresa, con pronuncia n. 1869/2016 aveva posto l'attenzione sulla omogeneità del comparto debitorio, facendo rientrare nella relativa nozione "il consumatore sovraindebitato che non sia o non sia mai stato nè imprenditore nè professionista" ovvero "chi lo sia stato e però non lo sia tuttora ovvero chi lo sia tuttora ma non annoveri più tra i debiti attuali quelli un tempo contratti in funzione di sostentamento ad una di quelle attività" (cf. Cass. civ. Sez. I, 1869/2016, cit.). Secondo la lettura estensiva offerta dalla Suprema Corte, dunque, il debitore poteva aver contratto obbligazioni d'impresa o professionali, ma l'accesso al piano del consumatore risultava ammissibile allorquando al momento della presentazione del piano fossero presenti i soli debiti al consumo, non già (o comunque non largamente) anche debiti d'impresa.

L'art. 6 c. 2, lett. b), l. 3/2012, successivamente riformato per effetto della entrata in vigore del D.L. 137/2020, convertito in L.18/12/2020 n.176, ha ampliato la nozione di consumatore, prevedendo che sia qualificabile "*consumatore: la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali*". Scomparso l'avverbio "esclusivamente", è consumatore la persona fisica che contrae obbligazioni per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta.

Parimenti, nel codice della crisi di impresa (d.lgs. 14/2019) la nozione di consumatore è contenuta all'art. 2, lettera e), che indica come consumatore *“la persona fisica che agisce per scopi estranei alla attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati dai capi III, IV, VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per debiti estranei a quelli sociali”*.

In merito alla qualifica di consumatore, poi, la giurisprudenza ha evidenziato che, secondo la previsione della legge, per consumatore legittimato a proporre un piano di composizione della crisi da sovraindebitamento si intende anche il soggetto che sia socio di una società personale, nell'ipotesi di debiti estranei a quelli sociali, che *“può usufruire della procedura in questione atteso che ha cessato da oltre un anno di svolgere attività imprenditoriale e che si trova da tempo in attesa di occupazione sicché non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 7 co. 2 lett. a) della legge n. 3/2012”* (così Trib. Mantova 08.04.2021). Più di recente, inoltre, è stato ritenuto ammissibile il piano del consumatore proposto dal debitore che abbia maturato debiti di natura mista, *“dovendosi avere riguardo alla qualità dei debiti da ristrutturare, che connotano la proposta in sé considerati e nella loro composizione finale. Ne consegue che la qualifica di consumatore non è inficiata allorché i debiti siano (anche) parzialmente riconducibili all'attività imprenditoriale, dovendosi tener conto della composizione complessiva del debito”* (Trib. Grosseto, 22.6.2021).

Rilevato che, nella fattispecie, l'indebitamento oggetto di composizione è in minima parte imputabile all'attività imprenditoriale svolta dal ricorrente nel passato, nello specifico con riferimento a una parte della debitoria nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, che rappresenta il 13% della debitoria totale;

rilevato altresì che, attualmente, il ricorrente non svolge più alcuna attività imprenditoriale;

ritenuto, per tutto quanto procede, che agli effetti della domanda possa considerarsi consumatore, e il piano proposto sia quindi ammissibile, sotto il profilo soggettivo;

2. il ricorrente, inoltre, si trova in una situazione di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 2 lettera c) del d.lgs. 14/2019, ovverossia in “stato di crisi o di insolvenza” riguardante debitori non assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero alle altre procedure liquidatorie previste dalla legge per il caso di crisi o di insolvenza, come attestato dalla relazione dell'OCC: il sig. infatti, come previsto dall'art. 2, lettera b), del d.lgs.14/2019, non è in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, essenzialmente per via della sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, da un lato, e le spese correnti e le rate di mutuo, dall'altro, che ha determinato il crearsi di un circolo vizioso che ha obbligato l'istante a contrarre nel tempo altri debiti, fino all'incapacità di restituzione delle somme dovute per il definitivo sbilancio finanziario. In particolare, la situazione del ricorrente si è aggravata con il licenziamento dalla Intercom s.r.l. che ha destabilizzato l'equilibrio economico familiare, e che ha provocato tra l'altro una grave crisi coniugale sfociata nella separazione e poi nel divorzio. Dal licenziamento dalla Intercom s.r.l., poi, sono derivati giudizi sfociati in sentenze di condanna alle spese in danno del ricorrente, con ulteriore aggravamento della crisi economica del sig. Nello specifico, la nozione di sovraindebitamento contenuta nella lettera c) dell'art. 2 del d.lgs. 14/2019 è quella di “stato di crisi o di insolvenza del consumatore,

professionista, dell'imprenditore minore, agricolo...". La nozione di crisi è contenuta nella lettera a) dell'art. 2 ed è riferita allo "stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi", e la nozione di insolvenza è contenuta nella lettera b) della medesima disposizione, ed è riferita allo "stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni". Ebbene, il caso di specie rientra chiaramente nelle ipotesi indicate;

3. il ricorrente non risulta avere fatto ricorso negli ultimi cinque anni ai procedimenti di composizione della crisi, non risulta essere stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda né risulta aver beneficiato della esdebitazione per due volte; non risulta inoltre avere determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, ai sensi dell'art. 69 comma 2 del d.lgs. 14/2019;

4. in ordine alla durata del piano, premesso che la L. 27 gennaio 2012, n. 3 nell'introdurre, con gli artt. 6 e ss., le procedure di composizione della crisi (l'accordo di composizione della crisi, il piano del consumatore e la liquidazione del patrimonio) al fine di porre rimedio alle situazioni di sovraindebitamento per i debitori non assoggettabili alle altre procedure concorsuali, non ha previsto un limite massimo di durata di queste procedure, nè - malgrado la nuova configurazione dell'istituto (ristrutturazione dei debiti e concordato minore) - indicazioni al riguardo si rinvengono nel nuovo codice della crisi d'impresa, risulta condivisibile quanto stabilito dalla Corte di cassazione, secondo cui è possibile, anche per il piano presentato dal consumatore ai sensi della l. 3/2012, una durata superiore al quinquennio (cfr. Cass. civ., Sez. I, 28-10-2019, n. 27544; cfr., anche, sia pure in relazione all'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, ai sensi alla L. n. 3 del 2012, art. 8, comma 1, Cass. civ. Sez. I, 03-07-2019, n. 17834, secondo cui le possibili perplessità dinanzi a piani di pagamento con orizzonte temporale rilevante non impongono la conseguenza di una illegittimità *tout court* di previsioni di pagamenti rateali ultrannuali).

La giurisprudenza di legittimità ha sottolineato che non si può aprioristicamente escludere che gli interessi dei creditori possano essere meglio tutelati attraverso un piano che preveda una dilazione di significativa durata, anche superiore ai cinque anni, piuttosto che mediante il ricorso alla procedura di vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore (Cass. civ., Sez. I, 27544/2019 cit.). Nel giungere a tale conclusione, la Cassazione ha espressamente valorizzato il principio ispiratore della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, quello della "seconda chance": si è difatti ritenuto necessario garantire una seconda opportunità ai consumatori che si distinguono per meritevolezza e che non abbiano causato il proprio dissesto economico con malafede o in modo fraudolento. E difatti "non può aprioristicamente escludersi che gli interessi del creditore risultino meglio tutelati con un piano del consumatore, che pur preveda una dilazione di significativa durata (anche superiore ai 5-7 anni), piuttosto che per mezzo della vendita forzata dei beni del patrimonio del debitore" (così la pronuncia da ultimo citata).

Nel caso di specie il piano deve ritenersi ammissibile, dunque, anche dal punto di vista della durata, atteso il ragionevole rapporto tra il termine previsto per il pagamento, la congruità dell'importo delle singole rate previste e la consistenza economica della proposta nel suo insieme;

5. in merito al requisito della meritevolezza, nella relazione ex art. 9 comma 3 bis l. 3/2012, l'OCC ha attestato che il piano esposto risulterebbe sostenibile e fattibile, in quanto rappresenterebbe fedelmente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore e si fonda su una concreta ipotesi di soddisfazione dei creditori.

Nel caso di specie, inoltre, non vi sono elementi per ritenere che la decisione dell'istante se assumere o meno le obbligazioni che hanno originato l'indebitamento sia stata assunta senza la dovuta prudenza e cautela, ossia senza confrontare il sacrificio economico assunto contraendo una particolare obbligazione con la propria situazione reddituale e patrimoniale e con le aspettative ragionevolmente e prudentemente rimesse nel futuro (cfr., in argomento, Trib. Treviso, 25/01/2017, in *Pluris/Cedam*, 2021).

Il gestore della crisi, difatti, attestando la veridicità delle circostanze riferite dal proponente quanto alle cause dell'indebitamento, di cui ha trovato riscontro nella documentazione resa disponibile, ha escluso che il debitore abbia assunto obbligazioni colpevolmente ovvero senza la prospettiva di poterle adempiere, affermando che l'incapacità di adempiere con regolarità alle proprie obbligazioni non è dovuta a comportamenti negligenti quanto piuttosto alla sproporzione tra le risorse finanziarie disponibili, le spese correnti e le rate del mutuo.

Non emergono, invero, dall'analisi della debitoria maturata, spese di carattere voluttuario o destinazioni diverse dal soddisfacimento degli ordinari bisogni della vita familiare.

L'esposizione debitoria, in conclusione, non è riconducibile a comportamenti dolosi, rovinosi o improvvidi del debitore.

Sussiste, dunque, nel caso di specie, anche il requisito della meritevolezza;

6. con riguardo alla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria dei beni di proprietà del debitore, va detto che il patrimonio del ricorrente è costituito dalla comproprietà al 50% di un immobile sito nel Comune di Trani, alla via Portogallo 10, in catasto al foglio 23, p.lla 1429, sub 17, cl. 6, di circa 81 mq., e di un box sito nel Comune di Trani, alla via Portogallo 4, in catasto al foglio 23, p.lla 1429, sub 64, cl. 6, di circa 32 mq.

Sugli immobili grava ipoteca volontaria di primo grado a garanzia di mutuo in favore della Credem.

Al fine della valutazione dell'immobile adibito ad abitazione si è fatto riferimento alla perizia di stima depositata dall'arch. Salvatore Lanotte, incaricato dal Tribunale nella procedura esecutiva immobiliare innanzi menzionata.

Il prezzo base d'asta individuato nella perizia risulta pari ad € 111.958,39, con offerta minima pari ad € 83.968,00.

Ora, il piano proposto può essere omologato anche alla luce della sussistenza del requisito della convenienza dello stesso rispetto all'alternativa liquidatoria. E difatti ai sensi dell'art. 7, co. 1, della l. n. 3 del 2012, "i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possono non essere soddisfatti integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi". Il sacrificio del creditore, quindi, deve essere valutato come inferiore rispetto a quello che verrebbe a determinarsi dalla vendita immediata del bene di proprietà del proponente, dovendo invero l'alternativa liquidatoria essere privilegiata

solo in presenza di comprovati vantaggi per il creditore (cf. Tribunale di Verona, 20.7.2016).

In linea con tale orientamento, d'altronde, non può non osservarsi come la vendita a terzi del bene immobile destinato ad abitazione familiare comporterebbe la necessità per il debitore di procacciarsi un nuovo alloggio, con conseguente onere di pagamento di un canone di locazione. L'impegno economico conseguente a tale esborso farebbe lievitare sensibilmente i costi di mantenimento della famiglia, impedendo di fatto l'erogazione mensile (cf. Tribunale di Livorno, 08.06.2021).

Verrebbe inoltre tradita la finalità della legge sul sovraindebitamento, che è quella di consentire ai debitori non fallibili di potere uscire dalla crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori, e non certamente senza alcun sacrificio per essi.

Si consentirebbe peraltro al proponente di conservare l'immobile adibito ad abitazione del nucleo familiare.

Ciò premesso, nel caso di specie gli immobili sono cointestati alla convivente quindi la valutazione economica del vantaggio conseguibile dalla vendita forzata si attesta al 50% del possibile ricavato; pur considerando quindi che il valore del bene ipotecato e sottoposto a procedura esecutiva è pari ad € 111.958,39, è noto che con la vendita all'incanto, ed in particolare quella di beni immobili, è difficile ricavare una somma maggiore o pari al valore di stima degli stessi. Anzi, generalmente il creditore ottiene una somma inferiore (spesso di molto) rispetto a tale valore, sia perchè gli offerenti alle aste si avvalgono sovente della facoltà, prevista dall'art. 571 c.p.c., comma secondo, di offrire un corrispettivo ridotto fino ad un quarto rispetto al prezzo base, sia a causa dei diversi tentativi di vendita che possono essere effettuati prima della aggiudicazione, anche tenendo conto della decurtazione dei costi della procedura dal ricavato.

Considerato che l'offerta minima di acquisto ammonterebbe ad € 83.968,79 e che normalmente sono necessari due o tre esperimenti d'asta per l'aggiudicazione, e dovendosi anche tenere conto dei costi della procedura, risulta che, essendo stato proposto il pagamento integrale sia del debito ipotecario che di tutti i crediti privilegiati, oltre che del 10,40% dei crediti chirografari, si reputa equilibrato, nel caso di specie, il sacrificio del creditore Intercom s.r.l. (creditore chirografario che si è opposto all'omologa, sostenendo tra l'altro la maggiore convenienza dell'alternativa liquidatoria) rispetto alla dilazione temporale proposta.

Considerato, in conclusione, che ricorrono le condizioni previste dalla legge per l'omologazione del piano;

ritenuto, infine, di non procedere al regolamento delle spese di lite, essendo la contestazione del piano null'altro che espressione di una forma di instaurazione del contraddittorio in questa fase (cf. Tribunale di Verona, 20 luglio 2016);

P.Q.M.

il Tribunale di Trani, in persona del giudice designato, dott. Giulia Stano:

1) omologa il piano di ristrutturazione dei debiti proposto, ai sensi dell'art. 67 e ss. d.lgs. 14/2019, dal ricorrente

2) dispone che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive e che quelle iniziate siano sospese;

- 3) dispone il divieto per il ricorrente di sottoscrivere nuovi strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito) e di accedere al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- 4) dispone che l'OCC comunichi a mezzo p.e.c. la omologazione del presente piano di ristrutturazione debiti alla Banca d'Italia affinché la relativa notizia possa essere inserita nella Centrale Rischio, e a tutti i creditori, entro trenta giorni dalla comunicazione;
- 5) affida al professionista nominato il compito di controllare l'adempimento puntuale delle obbligazioni assunte e di riferire tempestivamente al Tribunale, se necessario, su eventuali difficoltà che possano insorgere relativamente alla esecuzione del piano, ai sensi dell'art. 71 d.lgs. 14/2019;
- 6) dispone la pubblicazione del presente provvedimento a cura del professionista nominato sul sito internet del Tribunale ovvero sul portale dei Fallimenti del Tribunale di Trani;
- 7) nulla sulle spese.

Trani, 2 maggio 2023

Il giudice
Giulia Stano